



ORDINANZA N. 40 del 21/10/2009 prot. 19071

OGGETTO: azione di contrasto al fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche da parte di minori di 16 anni.

IL SINDACO

- Premesso che nel territorio cittadino va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad assumere ed abusare di sostanze alcoliche;
- Considerato che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, come scientificamente provato è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;
- Ritenuto che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete di arginamento soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;
- Dato altresì che giungono frequentemente a questa Amministrazione reclami da parte di cittadini che segnalano lo stazionamento di giovani nei numerosi parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione spontanea del centro abitato soprattutto in orario serale e notturno, i quali (anche a causa dell'assunzione e abuso di bevande alcoliche) causano disagi producendo schiamazzi, danneggiamenti ai beni pubblici e privati e compiendo altresì atti contrari al pubblico decoro, con conseguente compromissione della quiete pubblica e della vivibilità delle zone interessate;
- Considerato che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;
- Tenuto conto che l'adozione da parte di comuni limitrofi di provvedimenti restrittivi alla vendita e al consumo di bevande alcoliche per i minori di anni 16 può determinare il fenomeno della migrazione dei giovani, soprattutto nelle ore serali e notturne, con conseguente incremento del rischio che si verifichino incidenti stradali;

- Dato che l'art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici;
- Richiamato l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "... per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.";
- Visti l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 176 del Regolamento di esecuzione del TULPS e l'art. 30 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, relativamente al divieto di vendita di bevande alcoliche in forma ambulante di qualsiasi gradazione;
- Visto l'art. 54 – commi 1, lett. c) – 4 e 6 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito – con modificazioni - in legge n. 125 del 24/07/2008;
- Visto il D.M. dell'Interno del 05/08/2008;
- Dato atto dell'avvenuta preventiva comunicazione al Sig. Prefetto di Milano;

ORDINA

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 689 del C.P. , dall'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dall'art. 176 del Regolamento di esecuzione del TULPS e dall'art. 30 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, nel territorio del comune di Assago è vietato a chiunque cedere e/o somministrare a qualsiasi titolo alle persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione;
- 2) è fatto divieto alle persone di età inferiore agli anni 16 di consumare o anche solo detenere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione;
- 3) tali divieti si estendono a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;
- 4) i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche effettuata in luoghi accessibili ai minorenni a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in via continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinché le bevande alcoliche non siano vendute ai minori;
- 5) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, fuori dai casi in esse già previste la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 a un massimo di €450,00 ;

TRASMETTE

copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Milano, secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 21 ottobre 2009



IL SINDACO
(Graziano MUSELLA)



COMUNE di ASSAGO
provincia di Milano

Prot. 20567

OGGETTO: ordinanza sindacale n. 40 del 21/10/2009 prot. n. 19071 “azione di contrasto al fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche da parte di minori di 16 anni”.

IL SINDACO

Con riferimento all’ordinanza sindacale n. 40 del 21/10/2009 prot. n. 19071 “azione di contrasto al fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche da parte di minori di 16 anni” assunta ai sensi dell’art. 54 – commi 1, lett. c) – 4 e 6 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008 convertito – con modificazioni - in legge n. 125 del 24/07/2008, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 22/10/2009;

AVVISA

avverso l’ordinanza sopra citata, oltre ad essere ammesso ricorso innanzi al TAR Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Per quanto sopra, i termini di presentazione di ricorso avverso l’ordinanza in oggetto sono riaperti e decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente avviso che v`a a costituire parte integrante e sostanziale dell’ordinanza sindacale n. 40 del 21/10/2009 prot. n. 19071 “azione di contrasto al fenomeno dell’abuso di bevande alcoliche da parte di minori di 16 anni”-

Dalla Residenza Municipale, li 12 novembre 2009



IL SINDACO
(Graziano MUSELLA)